
Avviso Pubblico per la concessione ad uso associativo degli spazi dell'impianto sportivo "Palazzetto principale Molinello1 e Palazzetto Molinello 2".

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 5 maggio 2026, n. 84

Sommario

A) Scopo del documento	3
A.1) Stato del documento	3
A.2) Inquadramento normativo	3
A.3) Finalità	3
B) Obiettivi	4
B.1) Obiettivi strategici	4
B.2) Obiettivi operativi	4
C) Requisiti di partecipazione	5
C.1) Associazioni sportive	5
C.2) Requisiti minimi di partecipazione	5
D) Durata e sede struttura	5
E) Fasi e tempi del procedimento	5
E.1) Fasi del procedimento	5
E.2) Responsabilità del procedimento	6
E.3) Selezione del soggetto/dei soggetti	6
E.3.1) Modalità di presentazione della domanda	6
E.3.2) Chiarimenti	6
E.3.3) Istruttoria preliminare	6
E.3.4) Criteri selettivi	6
E.3.5) Attribuzione dei punteggi	9
E.3.6) Svolgimento delle operazioni	9
E.4) Convenzione	10
F) Verifiche e controlli	11
F.1) Controlli sui requisiti	11
F.2) Aggiornamento delle informazioni	11
F.3) Cause di risoluzione	11
G) Trattamento dei dati	11
G.1) Trattamento dei dati	11
H) Informazioni	12

A) Scopo del documento

A.1) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	maggio 2026	Prima emissione	Tutte

A.2) Inquadramento normativo

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

L'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 prevede che:

“Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”

A.3) Finalità

Con deliberazione di Giunta comunale del 5 maggio 2026 n. 84, è stata dichiarata la volontà di affidare in gestione a società sportiva operante nell'attività di basket, l'impianto sportivo Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2 di proprietà comunale situato in via Trecate n. 52, all'interno del centro sportivo comunale Molinello.

In particolare, con la stessa deliberazione l'Amministrazione ha deciso di confermare l'assenza di rilevanza economica dell'impianto sportivo denominato Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2, via Trecate n. 52, individuato catastalmente al foglio 13, mappale 1561, subalterno 706, come risultante dalla relazione redatta dalla funzionaria servizi per la vitalità e per l'attrattività della città (Allegato 1).

Conseguentemente, l'Amministrazione ha stabilito che il modello gestionale dell'impianto sportivo Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2, attesa la modesta entità economica della

gestione, è confermato nella concessione di beni ad uso associativo, secondo la costante giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858).

Scopo principale di questo documento è selezionare un gestore al quale affidare in concessione gli spazi dell'impianto sportivo Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

All'Amministrazione comunale è riservato l'uso del Palazzetto principale Molinello 1 per lo svolgimento dei corsi di ginnastica rivolti alla popolazione anziana nonché l'uso dei palazzetti Molinello 1 Molinello 2 per l'organizzazione di dieci eventi/manifestazioni in forma diretta o in collaborazione con altre realtà sportive e sociali. Per dieci eventi/manifestazioni si intendono giornate di occupazione dei palazzetti.

A compensazione di tali oneri di servizio pubblico, l'Amministrazione comunale erogherà un contributo massimo sino al limite massimo di 10.000,00 (diecimila) euro annui, destinato a coprire l'onere di ospitare gli eventi e manifestazioni, assicurando apertura, chiusura e controllo delle strutture. Eventuali servizi aggiuntivi (quali ad esempio le pulizie) saranno oggetto di specifico accordo tra organizzatore e gestore dei palazzetti.

Il gestore dovrà affittare prioritariamente gli spazi non utilizzati in proprio a società sportive praticanti l'attività di basket con sede a Rho o con attività prevalente a Rho.

La presente procedura di evidenza pubblica ha per oggetto individuazione di una società sportiva che pratichi il basket.

B) Obiettivi

B.1) Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è l'agevolazione di pratiche sportive limitatamente diffuse, con l'ottica di garantire alla cittadinanza una proposta di basket ampia e varia ed una continuità di pratica rispetto l'attività di basket uscente.

B.2) Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi dovranno:

- a. Garantire la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2. Le piccole manutenzioni saranno a carico del soggetto gestore fino al limite di 1.000,00 euro annue IVA esclusa. Per il resto, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Comune di Rho;
- b. Incentivare la partecipazione alle attività sportive, relativamente alla disciplina di basket, con particolare riguardo alle giovani generazioni, a soggetti fragili e a disabili.

In sede di candidatura e di presentazione della proposta progettuale, i concorrenti dovranno tenere in debita considerazione tali obiettivi e finalità dimostrandone il perseguimento.

C) Requisiti di partecipazione

C.1) Associazioni sportive

Saranno ammissibili alla partecipazione società o associazione sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

C.2) Requisiti minimi di partecipazione

I partecipanti dovranno avere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere senza scopo di lucro ed attive nella disciplina del basket;
- a. che non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b. essere in possesso delle capacità tecnico organizzative per l'organizzazione e la gestione dell'attività di basket;
 - devono vantare un'esperienza minima di almeno cinque anni nella gestione di impianti di basket.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza.

D) Durata e sede struttura

L'assegnazione in concessione dell'impianto sportivo Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2 è prevista per 5 anni sportivi a partire dalla stagione sportiva 2026/2027.

L'impianto del Palazzetto principale Molinello 1 e Palazzetto Molinello 2 è situato in via Trecate a Rho, n° 52, all'interno del centro sportivo comunale Molinello.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Le fasi della procedura sono le seguenti:

- Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Seconda fase:
 - Raccolta delle richieste;
 - Scelta dell'associazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- Terza fase:
 - Sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Sperati.

E.3) Selezione del soggetto/dei soggetti

La prima fase sarà finalizzata all'individuazione dei soggetti interessati.

E.3.1) Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2026, alle ore 9:00, con la seguente modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it ;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (All. A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi.

E.3.2) Chiarimenti

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti indirizzando al responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: sport@comune.rho.mi.it

I candidati possono chiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno **8 luglio 2026 alle ore 12:00**.

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verificando:

- 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- 2) il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione dei beneficiari di cui al paragrafo C);
- 3) la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

La responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Criteri selettivi

La selezione dell'ente gestore avverrà sulla base dei seguenti criteri generali:

- I. l'esperienza maturata nella gestione / concessione di impianti di basket;
- II. l'esperienza nell'iscrizione a federazioni, enti di promozione sportiva per la disciplina del basket, dando importanza alla durata delle affiliazioni e alle categorie/campionati svolti nelle ultime tre stagioni sportive;

- III. il radicamento sul territorio in termini di sede e attività sportiva, tenendo anche conto del numero degli iscritti nelle ultime tre stagioni sportive, nonché della dimensione delle collaborazioni attive;
- IV. il programma di massima delle attività proposte.

Per il criterio I. l'esperienza maturata nella gestione massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- a) esperienza in anni maturata nella gestione di attività sportiva di basket, eccedenti i cinque anni minimi richiesti per la partecipazione: 2 punti ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

Per il criterio II. iscrizione a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- a) esperienza in numero di anni di affiliazione a federazioni, enti di promozione sportiva: max 8 punti attribuendo 1 punto per ogni anno;
- b) categorie/campionati svolti nelle ultime tre stagioni sportive 23/24, 24/25, 25/26: max 12 punti attribuite secondo il seguente schema:

FIP Federazione Italiana Pallacanestro

Categorie femminili peso max 2 punti attribuendo solo il punteggio più alto conseguito	
Serie B Femminile	2 punti
Serie C Femminile	1 punto

Categorie maschili peso max 5 punti attribuendo solo il punteggio più alto conseguito	
Serie C interregionale	5 punti
Divisione Regionale 1 (ex Serie D): Primo livello regionale.	4 punti
Divisione Regionale 2 (ex Promozione): Secondo livello regionale	3 punti
Divisione Regionale 3 (ex Prima Divisione): Terzo livello regionale	2 punti
Divisione Regionale 4 (ex Seconda Divisione): Quarto livello regionale	1 punto

Categorie Giovanili peso max 5 punti cumulabile per somma delle diverse categorie	
Under 19	1 punto
Under 17	1 punto

Under 15	1 punto
Under 14	1 punto
Under 13	1 punto

Altri enti di promozione sportiva (alternativo a FIP se non affiliati a FIP):

CSI peso max 2 punti attribuendo solo il punteggio più alto conseguito	
Categoria Open	2 punti
Giovanili Juniores / Top Junior	1 punto
Giovanili Ragazzi / Allievi	0,5 punti

UISP peso max 2 punti attribuendo solo il punteggio più alto conseguito	
Senior e Amatori	2 punti
Under 25	1 punto
Giovanili (Under)	0,5 punti

PGS peso max 2 punti attribuendo solo il punteggio più alto conseguito	
Libera	2 punti
Giovanili (Under)	0,5 punti

Per l'applicazione dello schema, si considerano le tre stagioni sportive 23/24, 24/25, 25/26 e si verifica il campionato svolto. I punteggi sono attribuiti una sola volta. Ad esempio, se una società ha svolto la categoria maschile Serie C in una sola delle tre stagioni, riceve 5 punti. Per la categoria giovanile i punti sono cumulabili per la presenza della categoria anche una sola volta nelle tre stagioni.

Se non sono presenti affiliazioni o campionati FIP, sono attribuiti i punteggi degli schemi degli altri enti di promozione sportiva che possono essere cumulati in presenza di più affiliazioni. Per gli altri enti di promozione sportiva il punteggio massimo attribuibile è di 6 punti.

Per il criterio III. radicamento sul territorio, massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- a) sede legale in Rho: max 5 punti; il punteggio è attribuito se alla data di presentazione della domanda la sede legale è stabilita nel territorio del Comune di Rho;
- b) numero di atleti rhodensi iscritti negli anni sportivi 23/24, 24/25 e 25/26: max 10 punti;

- c) dimensioni collaborazioni attive con altre società sportive che praticano il basket, dimostrato con lettere o accordi scritti; max 5 punti attribuendo un punto per ogni collaborazione attiva.

Per il criterio IV. Programma di massima delle attività proposte, massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- a) numero di atleti rhodensi minorenni che si prevede di coinvolgere annualmente, (non verranno considerati validi numeri maggiori al doppio della media degli atleti minorenni coinvolti annualmente nelle ultime 5 stagioni sportive): max 10 punti;
- b) numero di allenatori in possesso di qualifica FIP/ comitato nazionale allenatori impiegati nel proprio programma: max 10 punti;

Con le lettere I.a) e II.a), II. b), III.a), III.b) e III.c) vengono indicati “Punteggi tabellari”, vale a dire un punteggio fisso e predefinito secondo il criterio esposto che sarà attribuito o non attribuito in ragione del dato fornito dal partecipante.

Con la lettera IV.a e IV.b) viene indicato un “Punteggio proporzionale”, vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione di un calcolo di riproporzionamento dei dati raccolti.

Metodo per i criteri proporzionali: una volta raccolte le dichiarazioni dei partecipanti, per ogni categoria si procederà a prendere il valore massimo, definendo un intervallo che andrà da 0 (valore nullo) a 10 (valore massimo) e riparametrando i valori dichiarati all’interno di questo intervallo. Il singolo punteggio sarà definito dal valore estrapolato con la riparametrazione secondo la seguente formula:

$$V_m/10=V_p/P \quad \text{e quindi} \quad P=V_p*10/V_m$$

dove:

V_m = valore massimo dichiarato fra tutti i partecipanti

V_p = valore dichiarato dal partecipante

P = punteggio partecipante

Non saranno svolte ulteriori riparametrazioni.

E.3.5) Attribuzione dei punteggi

Non è prevista una Commissione di valutazione. I punteggi saranno attribuiti dalla responsabile del procedimento. Le operazioni saranno comunque registrate in un verbale.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la RUP procederà alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi.

Successivamente, la RUP attribuirà i punteggi ai candidati nel rispetto dei criteri previsti da quest’Avviso. Le operazioni saranno registrate in uno o più verbali.

La RUP potrà richiedere chiarimenti ai candidati qualora i dati forniti non consentano una chiara attribuzione del punteggio oppure nel caso in cui, consultando le banche dati disponibili (ad es. Registro CONI), emergano delle divergenze.

La RUP procede quindi alla pubblicazione della graduatoria di attribuzione dei punteggi.

L'assegnazione della gestione avverrà in favore del candidato che avrà conseguito il maggior punteggio. In caso di parità, l'assegnazione avverrà in favore di chi avrà conseguito il maggior punteggio nel criterio II.b) e, in caso di ulteriore parità, nel criterio IV.a). Ove persista la parità, si procederà a sorteggio.

L'approvazione dell'assegnazione della gestione avverrà con determinazione dirigenziale.

E.4) Convenzione

La terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- a) OGGETTO
- b) DEFINIZIONI
- c) DURATA
- d) CANONE
- e) UTILIZZO DELL'IMPIANTO
- f) ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE
- g) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
- h) ONERI TRATTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE
- i) UTENZE
- j) GESTIONE DELLA SICUREZZA
- k) SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- l) RENDICONTAZIONE
- m) CONTROLLI
- n) ISPEZIONI
- o) REGISTRAZIONE
- p) NORME FINALI
- q) PENALITA'
- r) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
- s) RISOLUZIONE PER FATTO IMPUTABILE AL COMUNE
- t) REVOCA
- u) RECESSO
- v) CONTROVERSIE
- w) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'ENTE
- x) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

F) Verifiche e controlli.

F.1) Controlli sui requisiti.

La responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalla procedura.

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di riconoscere la concessione ad altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

F.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione.

F.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo C);
- b) la cancellazione della società sportiva dall'ente di affiliazione dichiarato;
- c) altre gravi violazioni degli obblighi previsti dalla convenzione.

G) Trattamento dei dati

G.1) Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

H) Informazioni

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

posta elettronica ordinaria sport@comune.rho.mi.it

telefono 02.93332250

Allegati:

- Schema di convenzione;
- Allegato A (Domanda di partecipazione e dichiarazione);

Rho, 17 giugno 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA

Dott. Francesco Reina